Common ne Contento, Setequando, Sedendera. Commercio, Tanore, Coperacione, Emigrariene

#### PROPOSTA DI LEGGE

#### "DISCIPLINA DELLA RICEZIONE TURISTICA ALL'APERTO"

Ad iniziativa dei dei Consiglieri Regionali : Dr. Raffaele AUGELLI e Sig. Benito PICCIGALLO

Relatore: Dr. Salvatore FITTO

Consiglio Regionale del a Suglio Commissione Eurismo, Artigianate, Sulustria. Commercio, Lavoro, Cooperariem Emperariem

15 PPSC10ENTE

## R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi del Consiglio,

la necessità di disciplinare in maniera organica e definitiva la attività ricettiva all'aria aperta é avvertita da lungo tempo a livello regionale, tanto che, da oltre un anno, la Commissione Consiliare competente ha iniziato la discussione di due proposte di legge presentate dai colleghi Augelli e Piccigallo.

Tale necessità derivava da una carenza di ordine giuridico in quanto la legge 21/3/1958 nº326, che disciplinava la materia, é oramai inadeguata anche perché, in seguito al passaggio delle competenze alla Regione, si é avuto la mancanza di una certezza normativa che tanti problemi ha finito col creare nella scorsa stagione turis stica nella nostra Regione.

Basta ricordare gli interventi dei Sindaci e dei Pretori di Vieste e di Porto Cesareo per comprendere a quali difficoltà si é andati incontro per il ritardo accumulato nell'approvazione di questa legge.

Non é certo il caso in questa sede di ricercare responsabi= lità per questi ritardi, che in alcuno momenti sono apparsi addiri tura colpevoli inadempienze, certo é che la complessità della mate= ria e le sue strette correlazioni con un aspetto particolarmente de= licato e complesso quale quello della tutela ed uso del territorio, ha provocato lunghe e snervanti discussioni culminanti in numerosi incontri con i responsabili degli Assessorati competenti.

Conseglia Grégoriante de tric Sirgina Commissione Eurermo, Sirtégianato, Industria Commissio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

IL PRESIDENTS

Un anno di paziente lavoro della Commissione, che ringrazio per l'impegno profuso nell'esame della legge, ha verificato i molte= plici aspetti della normativa in continui contatti con gli operatori del settore sino a giungere al testo che viene oggi sottoposto alla approvazione del Consiglio.

Con l'approvazione della presente legge si ha la certezza di dare un contributo allo sviluppo del turismo all'aria aperta, convinti come siamo che tale tipo di turismo può diventare una leva importante dello sviluppo del comparto turistico nella nostra Regione, finalizzane do lo sviluppo stesso verso finalità sociali che permetteranno di usue fruire del servizio turistico a sempre più ampie fascie di cittadini verso i quali é necessario volgere l'attenzione per giungere a trasfore mare il settore turistico in vero e proprio settore produttivo e non considerarlo più come un settore marginale della nostra economia.

E' questa una battaglia che deve essere condotta ad ogni li=
vello per evitare che si continui solo a parlare di turismo mentre so=
no necessarie, più che parole, azioni tendenti a dare dignità, presti=
gio e mezzi a questo comparto produttivo che, con dati statistici alla
mano, dimostra di essere uno dei più interessanti della nostra economia.

Questa necessità e questa priorità del turismo purtroppo non emerge invece neanche nel piano Pandolfi che nel momento in cui ha affrontato la tematica economica ha dimostrato di non comprendere quale ruolo il turismo può svolgere nell'economia nazionale in generale ed in quella delle Regioni meridionali in particolare.

Consiglio Regionale della Sugla Commissione Eurismo, Stiligionale, Industria. Commercio, Lavoro, Cooperazione, Emigrazione

II PRESIDENTE

L'obiettivo della legge, espresso nell'art.1, é quello di permettere lo sviluppo dell'attività turistica all'aria aperta con la realizzazione di strutture integrate al territorio tendenti alla valorizzazione dell'ambiente.

L'art.2 stabilisce la tipologia dei complessi riservando agli impianti mobili o semifissi il 20% della ricettività consentita nei parche di campeggio, ed individua negli Enti, nei privati e nelle organizzazioni del turismo sociale e giovanile i soggetti abilitati alla realizzazione delle strutture.

L'art.3 obbliga a dotare i complessi di servizi igienico-sa= nitari adeguati agli standard di riferimento ed a provvedere ad instal= lare gli impianti depurativi ed i bruciatori per i rifiuti solidi urba= ni.

L'art.4 affronta il problema delle dimensioni e del numero dei turisti da insediare in rapporto a tali dimensioni nel campeggio, e l'altre aspetto della rotazione dell'insediamento al fine di permete tere il recupero della vegetazione sul terreno.

Tale rotazione é prevista per le aree boschive delimitate dagli strumenti urbanistici, mentre non si é ritenuto di inserire tale principio per le altre aree in quanto sarebbe servito solo a li= mitare l'impianto di nuove superfici arborate che invece sono assolu= tamente da incentivare ed anzi da sollecitare.

L'art.5 evidenzia l'impegno per la Regione di predisporre, per le nuove aree di campeggio, un piano tendente a valorizzare le vo= cazioni turistico-ricettivo delle varie località in rapporto alle esi= Consegleo Regionale della Sugla Commissione Eurismo, Striigianale, Industria Commissio, Lanoro, Choperazione Emigrazione

-genze del movimento turistico locale e generale, prevedendo natu=
ralmente che tale piano debba essere coordinato nel contesto più
ampio con le previsioni del piano di sviluppo regionale tenendo con=
to delle indicazioni del piano urbanistico territoriale e delle pre=
visioni degli strumenti urbanistici comunali e dintercomunali e delle
previsioni di salvaguardia ambientale.

Dall'approvazione del piano da parte del Consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica utilità per le opere che il piano prevede.

L'art.6 stabilisce con una norma transitoria che la possibili= tà di realizzare campeggi sino all'approvazione del piano é collegata alle previsioni dello strumento urbanistico comunale oppure, una vol= ta accertata la necessità di aumentare la ricettività turistica, con delibera del Consiglio Comunale che rappresenta variante allo stru= mento urbanistico e della quale la Giunta Regionale deve prendere atto entro 70 giorni.

L'art.7 si prefigge di favorire l'arretramento dei campeggi asistenti di almeno 300 metri dalla costa al fine di favorire la formazione di spazi liberi di prima fila, ciò si rende possibile con una forma di collaborazione tra Comune e titolari dell'autorizzazione nella ricerca del terreno per il nuovo insediamento e successivamente del vincolo a verde o parco pubblico delle aree lasciate libere.

L'art.8 prevede le modalità per il rilascio delle concessioni edilizie e l'art.9 e 10 le modalità per ottenere l'autorizzazione ad aprire i complessi ricettivi turistici all'aperto, mentre gli articoli 11, 12, 14, e 16 prevedeno rispettivamente la responsabilità ed obblighi del titolare o del gestore, le norme sulla vigilanza sui complessi

H PRESIDENTE

Commencer Commence

Commercia Luma, Gregiones de

e le sanzioni amministrative, che sono strue stabilite piuttosto onerose ed in aggiunta alle sanzioni statali di natura penale previste in caso di non rispetto delle norme di legge, mentre l'art. 16 stabilisce le modalità per definire le tariffe e la composizione della Commissione regionale preposta alla elaborazione e definizione delle stesse.

L'art.13 sancisce con una norma transitoria l'entrata in vigore della legge partendo dal 1980, mentre prevede per l'anno in corso la possibilità del rinnovo della concessione con il semplice pagamento delle tasse governative proprio per non correre il rischio di creare problemi per i tempi tecnici necessari per l'approvazione della legge ed i conseguenti adempimenti previsti in modo da non intralciare l'attività nella campagna turistica ormai imminente Sig. Presidente, colleghi del Consiglio,

la presente legge ha l'obiettivo, come si é detto, di giungere ad una riqualificazione della ricettività turistica all'aria aperta, portando, quindi, ad un miglioramento totale dell'offerta turistica in considerazione della crescente domanda della stessa in generale e nel meridione in particolare.

I nuovimpegni legislativi che ci aspettano nel settore del turismo porteranno all'un decentramento istituzionale tendente soprattutto a superare gli squilibri esistenti tra nord e sud, specie nello sviluppo delle infrastrutture e della professionalità, che finiscono per penalizzare la vacanza turistica nel mezzogiorno.

Questa legge rappresenta un primo momento del nuovo discorso turisticoche la Regione Puglia é chiamata ad affrontare in tempi brevissimi, per essere in linea con i tempi e per poter utilizzare tutte le potenzialità che il settore detiene e che non sono state ancora adeguatamente utilizzate.

(Salvatore Fitto)

# REGIONE PUGLIA

#### ART. 1: Finalità della legge

La presente legge si propone di favo rire, secondo lo spirito dell'art.12 dello Statuto Regionale, lo sviluppo della ricezione turistica all'aperto, nel rispetto dei valori ambientali e naturali del territorio. Essa disciplina, in particolare, la pianificazione delle aree all'uopo utilizzabi li, sottoponendo, altresì, le stesse ad adeguata normativa urbanistica e di tutela ambientale anche per impedirne la privatizzazione e la lotizzazione di fatto.

Agli effetti della presente legge, so no considerati complessi ricettivi turistici all'aperto, i parchi di campeggio.

#### ART. 2: Tipologia dei complessi

I complessi ricettivi di cui al precedente art.1 possono essere realizzati da Enti, da privati o da Organi smi del turismo sociale e giovanile, e sono costituiti da terreni attrezzati per la sosta di turisti provvisti di tenda, roulotte o altro mezzo di pernottamento autonomi. Sono dotati, accessoriamente, di bar, mensa e spaccio, nonchè di attrezzature sportive
e ricreative per le persone Ospitate.
Nei suddetti complessi, allo scopo di
ospitare turisti in transito sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi, è possibile riservare apposite
aree attrezzate con impianti mobili o
semifissi, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici generali
e/o attuativi.

Tali strutture non potranno superare il 90% della ricettività consentita.

# ART. 3: Impianti igienico-sanitari ed antincendio

I campeggi devono essere dotati di servizi igienico-sanitari adeguati agli standard di riferimento, di monei impianti antincendio, di un impianto di trattamento degli scarichi e, dovranno, altresì, contenere opere atte ad assicurare la raccolta e l'elimina zione dei rifiuti solidi, ai sensi delle specifiche leggi in materia, se condo la disciplina del regolamento di esecuzione della presente legge.

### Art. 4: Dimensionamento e ricettività

Le aree destinate a campeggi di nuovo impianto devono avere una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, sulla base di mq 35 per persona.

Per i campeggi realizzabili in aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici vigenti e o da specifici vincoli territoriali sia su terreni privati che demaniali, è fatto obbligo al beneficiario di utilizzare a rotazione per la durata di 10 anni continuativi, solo metà dell'intera superficie disponibile. Da tali limitazioni sono escluse le aree per le opere di cui al successivo 4º comma. L'obbligo suddetto vale anche per i complessi già installati, anche parzialmente nelle aree destinate a bosco con prescrizione di adeguamento entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i campeggi già esistenti ferma restando la superficie di dotazione attuale le presenze consentite vengono rapportate a mq 30 per persona

La realizzazione delle opere urbanizzative, nonchè degli impianti fissi, semifissi e delle infrastrutture di cui al precedente art. 2, deve avvenire, comunque, negli spazi non boscati.

La sosta delle roulottes e delle tende per l'attività campeg gistica, è consentita solo nelle radure e nelle "chiarie". Per "radura" si intende una soluzione di continuità permanente della
struttura del bosco; per "chiaria",
si intende una soluzione di continui
tà temporanea degli strati della
struttura del bosco, ivi compreso
il sottobosco.

Il ricovero ed il rimessaggio di roulottes ed altri mezzi di pernotta mento, durante i periodi di inattivi tà campeggistica, sono consentiti solo in appositi siti preventivamente individuati ed espressamente indicati nell'autorizzazione.

La distanza da altri campeggi o insediamenti turistici e residenziali, non deve essere inferiore a 250 metri.

#### ART. 5: Piano regionale degli insediamenti

Le nuove aree di campeggio devono essere inquadrate in un piano forma to dalla Regione, che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e generale, e che non sia in contrasto con l'offerta

ricettiva delle aziende alberghiere.

Il piane deve essere coordinato col
piano di sviluppo regionale di cui
all'art.3 dello Statuto e deve tene
re conto delle indicazioni del piano
urbanistico territoriale di cui allo
art.4 dello Statuto, nonchè delle
previsioni degli strumenti urbanisti
ci comunali ed intercomunali e delle
prescrizioni di salvaguardia ambientale.
Dalla approvazione del piano da parte del Consiglio regionale scaturiscono gli effetti della pubblica uti
lità per le opere in esso previste.

# ART. 6: Disposizioni urbanistiche transitorie

rino all'approvazione del piano di cui all'art.5, nei Comuni i cui stru menti urbanistici, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per campeggi, o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti potranno essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui sia stata accertata l'effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristi che ambientali e territoriali della

6 -

zona interessata.

Nei casi di cui al precedente comma, l'autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con de libera del Consiglio Comunale e la stessa costituisce adozione di variam te allo strumento urbanistico.

Detta variante sarà approvata dalla Giunta Regionale entro 90 giorni dal la trasmissione della medesima allo Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Art. 7:Al fine di favorire la formazione di spazi liberi sia a salvaguardia dell'ambiente naturale che per la creazione di parchi pubblici, viene assicurata, a coloro che effettueranno l'arretramento dei campeggi ad almeno 300 metri dalla costa e nel rispetto degli strumenti urbanistici la conservazione dell'originaria autorizzazione, alle condizioni stabilite dalla presente legge.

Ai titolari dell'autorizzazione saranno assicurati dal Comune i tempi tecnici necessari per reperire e predisporre le nuove aree di campeggio.

Il beneficio di cui ai commi precedenti è subordinato alla presentazione al Comune entro e non oltre 2 anni dall'entrata in vigore della presente legge -dalla dichiarazione di disponibilità all'arretramento o spostamento del complesso ricettivo.

Le aree lasciate libere resteranno vincolate e destinate unicamente a verde o parco pubblico.

# REGIONE PUGLIA

Art. 8: Concessione edilizia

Chiunque intenda procedere alla realizzazione dei complessi ricettivi di cui all'art. 2 della presente legge è tenuto a chiedere la concessione edilizia, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

In caso di campeggi da realizzare, seppure parzialmente nelle aree destinate a bosco dagli strumenti urbanistici comunali deve essere preventivamente acquisito anche il parere non vincolante del Comitato consultivo regionale per il Turismo di cui alla Legge Regionale 17.3.77 n. 7.

Ove tale parere non sia comunicato all'amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla richiesta, il provvedimento sulla domanda potrà essere ugualmente adottato.

ART. 9 Autorizzazione per l'apertura del complesso

L'apertura e l'esercizio dei comples si di cui allo stesso art.1 della presente legge, sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale com petente per territorio.

La domanda per l'apertura e l'esercizio dell'impianto dovrà essere indirizzata in carta legale al Sindaco del Comune competente per territorio, indicando gli scopi e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonchè le dimensioni e le caratteristiche insediative del complesso.

La domanda sarà corredata dalla prova del pagamento della tassa di concessione regionale nelle misure fissate dalla legge regionale 17/8/1977 n.28 e successive. Qualora l'autorizzazione comprenda anche l'esercizio di somministrazione e vendita delle bevande analcoliche ed alcodiche, di generi alimentari e non alimentari e l'attività di bar e mensa ed autorimessa, sono altresì dovute le tasse previste dalla legislazione vigente.

Il pagamento delle tasse prescritte è annuale anche se il periodo di apertura del complesso è di durata inferiore.

Sulla domanda di autorizzazione per l'apertura degli impianti di cui al precedente art. 1 deve essere richiesto il parere non vincolante dell'organismo turistico pubblico sub-regionale competente per territorio, che ha facoltà di esprimersi - sotto pena di decadenza - entro il termine di 30 giorni.

Entro 90 giorni dalla domanda del richiedente, il Comune in applicazione del D.P.R. 24.7.1977 n.616 decide sulla istanza di autorizzazione per l'apertura e lo esercizio del complesso ricettivo.

em. Filto

Avverse il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è ammesso, entro 60 giorni di notifica all'interessato, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio dello impianto prevederà il periodo di apertura e - cve non siano mutate le criginarie condizioni obiettive - si rinnoverà automaticamente con il pagamento, entro il 31 gennaio delle tasse prescritte.

Il titolare o il gestore dell'esercizio possono designare un proprio rappresentante, che verrà indicato nel
provvedimento di autorizzazione.
Il rappresentante ha gli stessi obblighi del titolare e del gestore.

Art. 10: Autorizzazione a favore di En ti. Associazione ed Aziende

L'autorizzazione a favore di Enti, As sociazioni pubbliche e private e società private può concedersi solo quando sia dagli stessi designato un gestore dell'esercizio che deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.

Nel caso di complessi realizzati da Amministrazioni Comunali o da Comunith Montane, qualcra detti Enti locali
non siano in grado di gestire diretta
mente le strutture ricettive possono
affidarne la gestione - con apposita
convenzione approvata dai rispettivi
Consigli - ad Enti ed Associazioni
pubbliche e private operanti nel set
tore turistico, di provata esperienza, che si impegnino a gestire i comples
si d'intesa con l'Ente promotore, non
chè a Cooperative di almeno 10 giova
ni costituite a mente della legge
285/1977.

Art. 11: Responsabilità ed obblighi del titolare o del gestore

Il ditolare o il gestore che intende procedere alla chiusura temporanea del complesso durante il periodo di apertura autorizzata deve darne comunicazione al Sindaco, indicandone i motivi e la durata, che non può esse re comunque superiore a mesi 6, salvo fondate ragioni da vagliarsi dal competente organo comunale.

Il titolare e, nel caso di cui ai precedenti artt. 8 e 9, il gestore dell'esercizio sono responsabili del l'osservanza, nel complesso ricettivo, delle disposizioni previste nel-

la presente legge, monché nelle leggi e nel regolamento di pubblica sicurezza ed in ogni altra legge o regolamento dello Stato o di Enti pubblici territoriali.

Una copia a ricalco delle schede di notifica delle persone ospitate, deve essere conservata presso l'eserci zio e sostituisce il registro indica to nel terzo comma dell'art.109 del testo unico della legge di pubblica sicurenza approvato con R.D. 18/6/31 n.773, e relativo regolamento.

Per i complessi situati in località isolate, le schede di notifica debbo no pervenire all'autorità di P.S. nel più breve tempo possibile.

Il gestore ha l'obbligo di denunciare al Comune le tariffe praticate comprensive di IVA entro il 30 ottobre dell'anno precedente le tariffe e il regolamento interno del complesso devono essere esposti in maniera visibile all'ingresso del campeggio.

Art. 12: . Vigilanza sui complessi

La vigilanza sui complessi di cui al l'art. della presente legge è esercitata dal Comune, dalla Giunta regio nale, dalle Autorità di P.S., ofinuno per la parte di propria competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Resta ferma la competenza dell'autorità sanitaria per quanto attiene al la vigilanza igienico-sanitaria. Restano, altresì, ferme le competenze

degli Enti e degli Uffici all'uopo preposti per quanto atticno le norme in materia di impianti antincendio e di tutela del vincolo idrogeelogico e forestale.

rizzazione potrà controllare l'esistenza dei requisiti oggettivi in ba
se ai quali è stata concessa e, in
caso di carenze occertate d'ufficio
ovvero rilevate degli Enti ed Uffici
competenti per la loro materia, dovrà procedere a diffida non inferiore a 60 giorni.

In caso di inosservanza degli coblighi prescritti o ui carenze di parti colare gravità, il Comune previa diffida a uniformarsi entro 3 giorni, potrà procedere a sospensione temporanea e in caso di recidività alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Avverso il provvedimento di sospensio ne temporamen o di revoca dell'autorizzazione, è ammesso, entro 30 gior ni di notifica all'interessato, ricor so al Tribunale Amministrativo Regio nale.

La sospensione temporanea o la revoca dell'autorizzazione di cui al 3° comma del presente articolo, si applica anche nel caso di:

- a) occupazione, cessione e locazione degli allestimenti e delle piazzole del campeggio allo stesso nucleo familiare per un peiodo superiore a 30 giorni pròrogabile nel caso di disponibilità ricettiva a 45 giorni;
- b) occupazione delle piazzole destinate
  alle tende e roulottes nel periodo 1 luglio20 agosto senza l'effettiva presenza
  nel campeggio degli utenti del mezzo

di pernottamento;

c) rimessaggio durante i periodi di inattività del campeggio, delle roulottes e degli altri mezzi di pernottamento dei turisti nelle piazzole destinate al soggiorno.

In caso di lottizzazione di fatto degli allestimenti e delle piazzole di sosta, l'autorizzazione è revocata di diritto dal Comune che l'ha rilasciata.

### Art. 13: Disciplina transitoria

La presente legge si applica anche ai complessi, ad attività sia stagionale che annuale, già in funzione alla data della sua entrata in vigore ed in possesso di autorizzazione.

Limitatamente all' anno 1979 il rinnovo verrà effettuato con il solo pagamento delle tasse di concessione sulla base delle precedenti autorizzazioni già in possesso del gestore.

Entro il 30 gennaio 1980 la richiesta di rinnovo delle sutorizzazioni deve essere inoltrata al sindaco competente per territorio.

4- 86 m

Il Comune entro 15 gg. dalla decisione notifica al michiedente di remnevo dell'amteria remione, ovvere le prescrizioni cha si rendono necessarie qualora risultino mancanti le condizioni fissate dalle vigenti leggi in materia.

Il rinnovo dell'autorizzaziona può essere concesso solo se, entro 20 gg. dalla data di notifica di cui al prescrizioni comuna, di sia provveduto ad eg temperare alla prescrizioni formulate dal Comune.

## Art. 144 Sanzioni

Chiunque fa funzionare uno dei comples si indicati nella presente legge, eprovvisto della prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione aumini strativa da L. 1.000.000 a L. 3.000.000 ferme restando le sanzioni di natura penale.

In cast di recidiva, la sanzione è .triplicatà. 1

Le spese di rimozione ed eventuale demolizione sono a carico dell'inadempiente.

Mapphicacione di tariffe superiori a quel le trabilite ed indicate nol provvedinoute di antoriazzarione è di libriovo, comporta la sonsione assinistrativa da L. 20.000 a L. 200.000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dal cliente. Nel caso di recidiva può procedersi alla revoca dell'autorizzazione. La mancata esposizione al pubblico della autorizzazione, del regolamento interno del complesse e delle tariffe sta bilite, comporta la sanzione amministra tiva da L. 20.000 a L. 200.000. Dell'accertamento delle infrazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) del presente articolo viene redatto apposito verbalo, copia del quale è immediatamente

Art. 15: Vincolo di destinazione

La sanzione amministrativa deve essere assoltà entro 30 giorni dalla data del

consegnata zi trasgressori.

verbale di accertamento.

BAZI

Agli impianti di cui all'art.2 della presente legge, fright estese il vincolo di destinazione turistica, nonche la provvidenze ed i benefici previsti dalle leggi vigenti per le aziende alberghiere. Gli insediamenti realizzati nel rispetto della presente normativa vengono considerati opere di pubblica utilità e rientrano nelle deroghe previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 3.9.74 n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

#### art. 15: Tariffe

Allo scopo di conseguire una opportuna uniformità su tutto il territorio regionale, le tariffe di soggiorno nei campeggi vengono proposte all'inizio di ogni biennio, a partire dal 1979, da una Commissione regionale così composta:

- a) dall'Assessore regionale al Turismo o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) da cinque sindaci én rappresentanza di ciascuna delle cinque province, designati dall'ANCI;
- c) da un rappresentante di ciascuma del le organizzazioni sindacali più rap presentative della regione;
- d) da due rappresentanti del Comitato Regionale della Federazione Italiana del Campeggio e Caravanning (Federcampegagio);
- e) da due rappresentanti e dell'Associazio ne regionale della F.A.I.T.A. (Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta).

Tali tariffe, non potranno, comunque, essere superiori a quelle stabilite nello stesso periodo per le locande ubicate nello stesso Comune o, in mancan

za, nei Comuni limitrofi.

Art. 17:: Regolamento d'esecuzione.

Entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione

## Art. 182: Norme Finali

Con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà di sciplinata organicamente l'intera materia relativa all'apertura e gestione degli alberghi od ostelli per la gioventù, dei villaggi turistici extral berghieri, delle case per ferie e, in genere, di tutti i complessi ricettivi complementari concernenti il turismo sociale, che non abbiano le carat teristiche volute dal R.D.C. 18/1/1937 n.975, convertito nella legge 30/12/37 n.2651 e successive modificazioni, at tualmente regolati dalla legge 21 marzo 1958 n.326.

Per quanto non espressamente previsto, valgono le disposizioni previste per la stessa materia nelle vigenti leggi statali e regionali.